

**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE N.**

Con la presente scrittura privata, Fincontinuo S.p.A. (di seguito "FINCONTINUO") e il MUTUATARIO, come di seguito identificato:

**Dati del MUTUATARIO**

Cognome:	Nome:	Tel.:	
Nato a:	in data:	C.F.:	
Residente in:	Prov:	Indirizzo:	CAP:
Documento:	N°:	Rilasciato il:	da:
Dipendente dal:	Qualifica:	Retribuzione netta:	
Scadenza:			

**Dati del datore di lavoro (di seguito, "DEBITORE CEDUTO")**

Denominazione:	Codice Fiscale:	Tel:	CAP:
Partita IVA:		Città:	
Con sede in:			

convengono di stipulare un contratto di finanziamento contro cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile (di seguito "PRESTITO"), secondo il seguente prospetto finanziario e nel rispetto delle modalità stabilite nelle condizioni contrattuali di seguito riportate.

**PROSPETTO ECONOMICO**

A) Importo Totale Dovuto dal MUTUATARIO (ovvero il montante dell'operazione di finanziamento, corrispondente alla somma di tutte le rate mensili dovute):		A1) n. rate:	A2) importo di ciascuna rata:
B) Interessi (totale interessi scalari calcolati al TAN):	B4) Importo Finanziato (importo totale dovuto dal MUTUATARIO (montante) meno interessi):	B1) T.A.N. (Tasso Annuo Nominale):	B2) T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale):
		B3) T.E.G. (Tasso Effettivo Globale):	
<b>COSTI A CARICO DEL MUTUATARIO (IL DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA VOCE E' RIPORTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO)</b>			
C) Commissioni di attivazione (comprendenti delle spese di istruttoria):		C1) Spese di istruttoria:	
D) Commissioni di gestione:		E) Provvigioni all'intermediario del credito*:	
F) Imposta di bollo: Imposta di bollo assoluta in modo virtuale - aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017		G) Costi incasso rate:	
Costi Totali (= C+D+E+F+G, costi totali a carico del MUTUATARIO, pagati in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'importo finanziato):		Costo Totale del Credito (interessi + costi totali, tale importo rappresenta il totale dei costi che il MUTUATARIO sostiene durante tutta la durata del prestito):	
H) Importo Totale del Credito (ovvero il saldo spettante al MUTUATARIO, espresso al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o estinzioni di altri prestiti; è pari all'importo totale dovuto dal MUTUATARIO (montante) meno il costo totale del credito):			

**\*INTERMEDIARIO DEL CREDITO - L'EVENTUALE IMPORTO PATTUITO CON IL CLIENTE È RIPORTATO NEL PROSPETTO ECONOMICO**

La misura del TEG non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la sua misura sia pari al limite medesimo. Il presente contratto si conclude con l'accettazione scritta da parte di FINCONTINUO; si ha accettazione con la sottoscrizione del presente contratto da parte di FINCONTINUO (anche attraverso propri procuratori).  
 L'accettazione di FINCONTINUO e, quindi, la conclusione del contratto, non comporta l'erogazione del PRESTITO, che potrà avvenire, successivamente alla conclusione del contratto, alle condizioni e ai termini indicati nelle Condizioni Generali di Contratto che seguono.  
 Il PRESTITO è garantito contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente con apposite polizze assicurative ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto.  
 I pagamenti effettuati dal MUTUATARIO saranno imputati dalla FINCONTINUO secondo il seguente ordine: 1) spese ed altri oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e oneri contrattuali, 4) capitale (importo finanziato).

**RICEZIONE DOCUMENTAZIONE:** Il sottoscritto dichiara: di aver ricevuto, prima della firma di questo contratto, copia dell'informativa ex art 13 D.Lgs. 196/03, della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura", del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" e che mi sono state messe a disposizione la Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e quella relativa al Credito ai Consumatori; di aver ricevuto copia completa di questo contratto compilato in ogni sua parte sottoscritto da FINCONTINUO e comprensivo del modulo "Informazione Europee di Base sul credito ai consumatori", nonché delle condizioni generali dell'operazione di prefinanziamento, qualora il MUTUATARIO avesse sottoscritto anche tale contratto. Il sottoscritto dichiara, altresì, di  essersi avvalso  non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il MUTUATARIO non si è avvalso del diritto in parola).

IL MUTUATARIO \_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI:**

Dopo aver letto, esaminato e compreso il prospetto economico e tutti gli articoli delle Condizioni Generali di Contratto della presente operazione di finanziamento, che dichiara di accettare senza riserva alcuna e di promettere di rispettare nel loro insieme e singolarmente, il sottoscritto si obbliga, secondo le modalità indicate nel presente contratto, a rimborsare alla FINCONTINUO le rate di cui al suddetto prospetto economico, mediante la cessione di numero quote, mensili e consecutive, di Euro cadauna  
 Dichiara e conferma che i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

IL MUTUATARIO \_\_\_\_\_

**APPROVAZIONE SPECIFICA:** Il sottoscritto dichiara, anche ai sensi e per l'effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Art. 1 - Conclusione del contratto; Art. 2 - Efficacia del contratto ed erogazione - Modalità e termini di rimborso; Art. 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzione altri prestiti; Art. 4 - Costi a carico del MUTUATARIO; Art. 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO - modalità di pagamento; Art. 6 - Copertura Assicurativa Vita e Impiego; Art. 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento - Banche Dati; Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; Art. 9 - Rimborso anticipato; Art. 10 - Diritto di recesso; Art. 11 - Portabilità; Art. 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine; Art. 14 - Tecniche di Comunicazione a Distanza; Art. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro, richiamo alle armi, riduzione della retribuzione, fondi pensione; Art. 16 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Art. 17 - Costituzione vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.; Art. 18 - Oneri e Spese; Art. 19 - Cessione dei diritti derivanti dal contratto; Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente; Art. 21 - Compensazione.

IL MUTUATARIO \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità dei propri emolumenti, ovvero qualora ne esistano, qualunque ne sia la fonte, dichiara espressamente di volerne la revoca ovvero il recesso con decorrenza immediata per porre in essere la presente operazione di finanziamento.

IL MUTUATARIO \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gratuitamente le comunicazioni contrattuali previste a norma di legge e per gli effetti dell'articolo 13 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:

- a mezzo lettera all'indirizzo: \_\_\_\_\_;
- a mezzo e-mail all'indirizzo: \_\_\_\_\_

IL MUTUATARIO \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi del D. Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato, che le firme sul presente contratto sono vere ed autentiche e che sono state apposte di persona dal MUTUATARIO, che i dati personali di quest'ultimo sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti in originale

Fincontinuo S.p.A	Timbro e firma
-------------------	----------------

## MODALITA' DI CALCOLO DEL TAEG E DEL TEG

Il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) è calcolato a norma delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie del 29/07/2009 e successive modifiche. Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti:

- 1) Il saldo al richiedente si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del PRESTITO;
- 2) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Il calcolo degli interessi è effettuato con il metodo dell'anno civile, determinato su 365 giorni;
- 3) Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso
- 4) I rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento

Il T.E.G. (tasso effettivo globale) rilevante ai fini della legge sull'usura è calcolato secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il presente contratto consente di ottenere un prestito rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote dello stipendio (di seguito il "PRESTITO"), regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito, il "DPR 180/1950") e dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, dagli artt. 1198 e 1260 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario"), dal Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, come successivamente modificato e/o integrato (congiuntamente la "NORMATIVA DI RIFERIMENTO"), nonché dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle condizioni economiche riportate nel prospetto economico e nel documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito, il "SECCI"), consegnato al richiedente preliminarmente alla conclusione del contratto e da questo sottoscritto, allegato e riportato quale frontespizio del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. Il PRESTITO è un'operazione mediante la quale FINCONTINUO consegna una data quantità di denaro ad un soggetto richiedente (di seguito, il "MUTUATARIO") che si obbliga al rimborso della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi mediante cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio, salario o trattamento economico nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto.

Per la natura pro solvendo della cessione tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono assunte dal MUTUATARIO con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa.

Le previsioni contenute in questo contratto sono applicabili al MUTUATARIO che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il presente contratto si conclude con l'accettazione scritta da parte di FINCONTINUO; si ha accettazione con la sottoscrizione del presente contratto da parte di FINCONTINUO (anche attraverso propri procuratori).

L'accettazione da parte della FINCONTINUO avverrà solo a seguito della verifica favorevole - ad insindacabile giudizio della FINCONTINUO stessa - della presenza di tutte le condizioni di legge, anche relative al merito creditizio del MUTUATARIO ed alla correttezza della documentazione precontrattuale, a tal fine necessaria.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta, inoltre, che l'erogazione del finanziamento, pur in presenza dell'accettazione del contratto da parte di FINCONTINUO, è comunque espressamente subordinata all'avveramento delle condizioni indicate agli articoli 2 e 6 che seguono in forma e sostanza soddisfacente per FINCONTINUO e che, pertanto, FINCONTINUO, in caso del loro mancato verificarsi, avrà facoltà di non erogare il finanziamento e risolvere il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12.

### Art 1 - Conclusione del contratto

Il presente contratto di PRESTITO si considera concluso con l'accettazione scritta da parte della FINCONTINUO; si ha accettazione con la sottoscrizione del presente contratto da parte di FINCONTINUO (anche attraverso propri procuratori).

In forza della conclusione del presente contratto, il MUTUATARIO, preso atto della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione con riguardo, particolare ma non esclusivo, al DPR 180/1950 e al DPR 28 luglio 1950 n° 895, è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della FINCONTINUO, con effetto al momento dell'erogazione in suo favore del PRESTITO (i) dell'importo indicato alla lettera A del prospetto economico (importo totale dovuto dal MUTUATARIO) e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Importo totale dovuto dal consumatore" del SECCI, che il MUTUATARIO si obbliga a restituire mediante la cessione pro solvendo, che si formalizza con il presente atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1198 e 1260 codice civile, dal DPR 180/1950 e dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, del numero di quote fisse della propria retribuzione, indicate alla lettera A1 del prospetto economico e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del SECCI, uguali, mensili, consecutive, e (ii) dell'importo indicato alla lettera A2 e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del SECCI, comprensivo della quota di ammortamento del capitale e degli interessi.

Per effetto di quanto sopra, la durata del presente contratto è quella indicata nel presente contratto ed al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Durata del contratto di credito" del SECCI, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

### Art 2 - Efficacia del contratto ed erogazione - Modalità e termini di rimborso

L'erogazione del PRESTITO avverrà, dopo la conclusione del contratto, tramite accredito in conto corrente o assegno circolare intestato al MUTUATARIO, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria che sarà compiuta da FINCONTINUO ed, in ogni caso, dal ricevimento da parte di FINCONTINUO, in forma e sostanza per la stessa soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio di FINCONTINUO, ivi compresi (i) il benestare del datore di lavoro del MUTUATARIO (di seguito, il "DEBITORE CEDUTO"), (ii) la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti del DEBITORE CEDUTO, (iii) gli atti o i documenti necessari per l'assolvimento da parte di FINCONTINUO degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e per il rilascio e per la validità della garanzia del PRESTITO prevista al successivo articolo 6 oltre che tutta l'ulteriore documentazione necessaria per garantire la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto.

Resta inteso che l'inesattezza/non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal MUTUATARIO e della documentazione prodotta, anche relativamente a dati stipendiali, emersa a seguito dell'acquisizione del certificato di stipendio o di altri documenti, comporta la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12. Il MUTUATARIO si impegna a comunicare a FINCONTINUO eventuali variazioni e/o modifiche dei dati o delle informazioni rilasciate al momento della sottoscrizione della richiesta di PRESTITO.

Il versamento dell'importo finanziato indicato alla lettera B4 del prospetto economico verrà effettuato in unica soluzione a diretto favore del MUTUATARIO, secondo le modalità indicate nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, detratto degli importi delle commissioni, delle provvigioni all'intermediario del credito, delle imposte e delle spese dovute alla FINCONTINUO, indicate nel prospetto economico e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito" sezione "Importo totale dovuto dal consumatore" del SECCI.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta che per effetto della detrazione delle commissioni, delle provvigioni all'intermediario del credito, delle imposte e delle spese a suo carico, la somma a lui erogata ammonta a quella indicata alla lettera H del prospetto economico ed al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito" sezione "Importo totale del credito" del SECCI, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto, come meglio precisato all'articolo 3 che segue.

Il PRESTITO si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) indicato alla lettera B1 del prospetto economico e al punto 3) "Costi del Credito", sezione "Tasso di interesse" del SECCI, fisso per tutta la durata del PRESTITO.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese", ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi. Il MUTUATARIO, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere gratuitamente, previa richiesta a FINCONTINUO presentata a mezzo posta ordinaria, una tabella di ammortamento del prestito che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento e gli interessi applicati, nonché copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore. FINCONTINUO trasmetterà, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, anche certificata, detta documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

### Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzioni di altri prestiti

È facoltà del MUTUATARIO richiedere a FINCONTINUO un'anticipazione a valere sull'importo del finanziamento richiesto da liquidarsi prima che si siano verificate le condizioni per l'erogazione del PRESTITO (di seguito, l'"ANTICIPAZIONE").

Le condizioni economiche relative all'ANTICIPAZIONE saranno determinate al momento dell'eventuale erogazione dell'ANTICIPAZIONE da parte di FINCONTINUO.

All'atto dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è autorizzata sin d'ora a trattenere l'importo dell'ANTICIPAZIONE dall'importo totale del credito, ossia dal saldo dovuto al MUTUATARIO e meglio indicato alla lettera H del prospetto economico.

Qualora, per qualsiasi ragione, non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l'erogazione del PRESTITO, ovvero il presente contratto dovesse essere risolto, anche ai sensi del successivo articolo 12, o comunque divenire ad altro titolo inefficace, il MUTUATARIO sarà tenuto a restituire l'importo ricevuto a titolo di ANTICIPAZIONE entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta della FINCONTINUO.

Al momento dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è altresì autorizzata a trattenere dall'importo totale del credito, ossia dal saldo dovuto al MUTUATARIO e meglio indicato alla lettera H del prospetto economico, gli importi occorrenti per l'estinzione di precedenti prestiti e/o pignoramenti gravanti sullo stipendio previa autorizzazione rilasciata dal MUTUATARIO.

Il MUTUATARIO conferisce sin da ora mandato irrevocabile a FINCONTINUO, ai sensi dell'articolo 1723 comma 2 c.c., a richiedere ad altri intermediari - per la copertura di eventuali ritardi e/o inadempimenti da parte del DEBITORE CEDUTO all'esecuzione degli obblighi da questo assunti ai sensi del successivo articolo 5 - eventuali somme versate in eccedenza dal DEBITORE CEDUTO a quest'ultimi per il rimborso dei prestiti a suo tempo concessi al MUTUATARIO, che siano stati estinti anticipatamente da FINCONTINUO ai fini della concessione del presente PRESTITO.

### Art 4 - Costi a carico del MUTUATARIO

Il MUTUATARIO, in sede di liquidazione del PRESTITO, stante quanto normato all'articolo 2 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, riconoscerà a FINCONTINUO, in un'unica soluzione mediante trattenuta sul valore attualizzato del PRESTITO, che il MUTUATARIO medesimo autorizza con il presente atto, gli importi indicati alle lettere B, C, D, E, F, G del prospetto economico e riportati al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Importo totale dovuto dal consumatore", rispettivamente per: B) gli interessi per la remunerazione del capitale (importo finanziato), applicati in contratto in misura scalare mensile; C) le commissioni di attivazione dovute a FINCONTINUO per le prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del PRESTITO presso il DEBITORE CEDUTO, quali, a titolo, esemplificativo, la delibera del finanziamento, la richiesta ed emissione delle polizze assicurative di cui all'articolo 6 delle presenti CONDIZIONI GENERALI, la notifica del contratto presso il DEBITORE CEDUTO, la raccolta del benestare a procedere da parte di quest'ultimo, la liquidazione del finanziamento, C1) le spese di istruttoria: per gli oneri preliminari e le altre prestazioni connessi alla concessione del PRESTITO, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta e l'esame della documentazione presentata e la valutazione del merito creditizio del MUTUATARIO; D) le commissioni di gestione dovute a FINCONTINUO per l'attività di gestione del PRESTITO nel corso della sua durata, inclusi gli oneri amministrativi, contabili e di gestione del PRESTITO; E) le provvigioni all'intermediario del credito a cui il MUTUATARIO si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il PRESTITO e con cui ha pattuito il relativo compenso, secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico già conferito dal MUTUATARIO; F) l'imposta di bollo ai sensi di legge; G) i costi di incasso rate reclamati dal DEBITORE CEDUTO ai fini della gestione delle trattenute ed al versamento delle rate mensili.

#### Art 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO - modalità di pagamento

In forza di quanto previsto dall'articolo 1, il DEBITORE CEDUTO sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del MUTUATARIO medesimo, (i) a prelevare mensilmente dalla retribuzione/salario/compensi spettante al MUTUATARIO l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del PRESTITO ed (ii) a versarla entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza con bonifico sulle coordinate IBAN IT 21 G 02008 04004 000401323262..

FINCONTINUO potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

In caso di mutamento del DEBITORE CEDUTO, il MUTUATARIO, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro senza estinzione del PRESTITO, autorizza fin da ora FINCONTINUO a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro, affinché questo operi sulla retribuzione che gli corrisponderà, fino all'estinzione del PRESTITO, la ritenuta sulla quota mensile oggetto della cessione. Il MUTUATARIO, a tali fini, si obbliga a denunciare immediatamente a FINCONTINUO il cambiamento del proprio datore di lavoro.

#### Art 6 - Copertura Assicurativa Vita e Impiego

Ai sensi dell'articolo 54 del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, la presente operazione di PRESTITO deve avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi diversi di impiego.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 che precede, l'erogazione del PRESTITO è quindi subordinata alla presenza di idonea copertura assicurativa. Il MUTUATARIO pertanto prende atto e accetta che FINCONTINUO ha sottoscritto con una Compagnia assicurativa di proprio gradimento (di seguito, la "COMPAGNIA") e provvedendo al pagamento del relativo premio:

a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del MUTUATARIO; a tal fine, il MUTUATARIO rilascia in sede di istruttoria del PRESTITO apposite dichiarazioni sul proprio stato di salute. Nei casi di invalidità della suddetta polizza assicurativa, anche in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal MUTUATARIO sul proprio stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso MUTUATARIO, FINCONTINUO potrà rivalersi nei confronti degli eredi del MUTUATARIO per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. La COMPAGNIA non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a FINCONTINUO. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate FINCONTINUO potrà rivalersi nei confronti degli eredi del MUTUATARIO per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del PRESTITO a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del MUTUATARIO. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la COMPAGNIA resterà surrogata a FINCONTINUO in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa COMPAGNIA, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del MUTUATARIO.

Resta inteso che, qualora per il rifiuto opposto dalla COMPAGNIA prescelta, venga a mancare la necessaria copertura assicurativa dell'operazione, l'erogazione del PRESTITO non potrà avvenire e il presente contratto dovrà dirsi risolto ai sensi dell'articolo 12 che segue, salva la facoltà per la FINCONTINUO di rivolgersi ad altra COMPAGNIA con la quale FINCONTINUO abbia stipulato polizze a garanzia dei rischi di cui ai punti a) e b) di cui al paragrafo che precede.

#### Art 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento - Banche Dati

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del PRESTITO a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti interessi di mora, in luogo di quelli corrispettivi, calcolati al TAN contrattuale sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di FINCONTINUO di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1456, comma 2 c.c.

La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Il nominativo del MUTUATARIO può essere segnalato secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui FINCONTINUO aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"), nei casi in cui pur avendo il MUTUATARIO subito dal DEBITORE CEDUTO le trattenute delle rate del PRESTITO sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute a FINCONTINUO alle rispettive scadenze contrattuali.

#### Art 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Il MUTUATARIO approva specificamente che FINCONTINUO possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al MUTUATARIO con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.

La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dal MUTUATARIO. In alternativa, e con l'accordo del MUTUATARIO, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole.

La modifica si intende approvata se il MUTUATARIO non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il MUTUATARIO ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il MUTUATARIO sarà, inoltre, tenuto a saldare il suo debito nei confronti della FINCONTINUO entro 15 (quindici) giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al MUTUATARIO.

I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'articolo 118 del TUB; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui FINCONTINUO intenda procedere ad una modifica delle condizioni applicate al presente contratto.

#### Art 9 - Rimborso anticipato

Il MUTUATARIO ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il PRESTITO. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del PRESTITO, ivi compresa quella per volontà del MUTUATARIO, il predetto MUTUATARIO, sulla base del conteggio estintivo, rilasciato da FINCONTINUO ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al TAN contrattuale delle rate non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 18 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, oltre agli interessi moratori.

In tal caso, il MUTUATARIO ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. A tal fine il MUTUATARIO prende atto e accetta che i costi di cui alla lettera D (Commissioni di Gestione) e quelli di cui alla lettera G (Costi Incasso Rate) saranno rimborsati al MUTUATARIO per la sola quota parte non maturata secondo il criterio proporzionale. Il MUTUATARIO prende, altresì, atto e accetta che gli importi indicati alle lettere C) (commissioni di attivazione, comprensive delle spese di istruttoria), E) (provvigioni all'intermediario del credito) e F) (imposta di bollo) di cui al prospetto economico, indipendentemente dall'estinzione del PRESTITO, non saranno rimborsabili e resteranno a carico del MUTUATARIO, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto.

In caso di rimborso anticipato, FINCONTINUO ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del PRESTITO. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il MUTUATARIO avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all'articolo 11.

Per effettuare il rimborso anticipato il MUTUATARIO potrà rivolgersi a FINCONTINUO che fornirà le indicazioni di dettaglio (modalità di richiesta del conteggio estintivo, ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare il rimborso). Qualora il MUTUATARIO non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza contrattuale.

Nel caso che il MUTUATARIO, anche per il tramite del DEBITORE CEDUTO o di terzi, effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del PRESTITO, i cui importi complessivi risultino essere inferiori all'importo calcolato a norma del presente articolo 9, l'estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale. In questo caso l'importo del residuo debito non estinto dovrà essere rimborsato dal MUTUATARIO secondo un nuovo piano di ammortamento che verrà elaborato da FINCONTINUO applicando la medesima rata nel rispetto del TAN contrattuale. In tali casi le spese rimborsabili di cui al comma 2 del presente articolo 9 saranno oggetto di rimborso, per la quota non maturata, in misura proporzionale all'importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente.

#### Art 10 - Diritto di recesso

Il MUTUATARIO può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 125 ter del TUB. Il MUTUATARIO che recede ne dà comunicazione a FINCONTINUO inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma.

La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax. In caso di recesso non sarà addebitata al MUTUATARIO alcuna spesa.

In caso di recesso successivo all'erogazione del PRESTITO o di parte di esso, il MUTUATARIO dovrà rimborsare in un'unica soluzione il capitale, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al TAN contrattuale. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo nella restituzione di quanto dovuto, saranno dovuti dal MUTUATARIO interessi di mora nella misura indicata nel presente contratto.

In caso di recesso sono comunque dovute dal MUTUATARIO le somme non ripetibili corrisposte da FINCONTINUO alla Pubblica Amministrazione.

#### Art 11 - Portabilità

Il MUTUATARIO ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del PRESTITO, esercitando il diritto di surrogazione ai sensi dell'articolo 1202 Codice Civile e dell'articolo 120 quater del TUB. L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito come previste nel presente contratto.

#### Art 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine

FINCONTINUO avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del MUTUATARIO - oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1186 c.c. - e/o di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. al verificarsi di: non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal MUTUATARIO; elevazione di protesti in capo al MUTUATARIO; promozione di azioni esecutive o conservative nei suoi confronti; mancato puntuale ed integrale pagamento a FINCONTINUO anche di una sola rata del PRESTITO; cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro; inadempimento del DEBITORE CEDUTO agli obblighi previsti dall'articolo 35 del DPR 180/50; sottoposizione del DEBITORE CEDUTO a procedure concorsuali.

Rappresenta, altresì, causa di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine con gli effetti di cui al punto precedente, la mancata tempestiva comunicazione da parte del MUTUATARIO di qualsiasi informazione necessaria a FINCONTINUO ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.

In tali ipotesi, il MUTUATARIO potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e FINCONTINUO potrà considerare risolto il contratto e, a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà chiedere al MUTUATARIO il rimborso di ogni suo debito, entro il termine di 15 (quindici) giorni, come calcolato ai sensi dell'articolo 9.

Il MUTUATARIO, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della decadenza dal beneficio del termine e/o dell'avvenuta risoluzione del contratto, deve rimborsare a FINCONTINUO tale importo.

Tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'articolo 6.

Integra, altresì, causa di risoluzione espressa del presente contratto il mancato avverarsi delle condizioni per l'erogazione del PRESTITO di cui agli articoli 2 e 6 che precedono.

In caso di sottoposizione del DEBITORE CEDUTO a procedure concorsuali, il MUTUATARIO autorizza sin d'ora FINCONTINUO ad agire direttamente nella procedura concorsuale per la liquidazione, nei limiti dell'importo calcolato a norma del precedente articolo 9, di qualsiasi somma ancora dovuta dal DEBITORE CEDUTO al MUTUATARIO, in quanto vincolata all'estinzione del PRESTITO. FINCONTINUO potrà esercitare il medesimo diritto nel Fondo di Garanzia previsto dalla legge 297/82, il DELEGANTE, con la firma del presente contratto, autorizza e delega FINCONTINUO ad agire nei confronti del detto Fondo.

#### Art 13 - Comunicazioni periodiche

FINCONTINUO fornisce gratuitamente per iscritto, nella modalità scelta dal MUTUATARIO, all'indirizzo indicato da quest'ultimo a margine del prospetto economico, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal MUTUATARIO, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a FINCONTINUO entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del MUTUATARIO.

#### Art 14 - Tecniche di comunicazione a distanza

Il MUTUATARIO può prestare il proprio consenso a che le comunicazioni relative al presente contratto possano essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il MUTUATARIO garantisce, altresì, di essere titolare dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera la FINCONTINUO da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo mail o al numero di cellulare fornito.

#### Art. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro, richiamo alle armi, riduzione della retribuzione, fondi pensione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti del MUTUATARIO di cui all'articolo 12 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il MUTUATARIO autorizza irrevocabilmente il DEBITORE CEDUTO a trattenerne, sull'ultima retribuzione/salario/compenso ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica, e/o sul TFR, di cui al successivo articolo 17, qualora normativamente previsto, l'importo del debito residuo calcolato a norma del precedente articolo 9 e ad effettuare il versamento di tale importo direttamente a FINCONTINUO. Qualora l'importo trattenuto e versato dal DEBITORE CEDUTO, risultasse insufficiente ad estinguere il PRESTITO, salvo il diritto di considerare il MUTUATARIO scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine di cui al precedente articolo 12, il MUTUATARIO autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il MUTUATARIO, ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere a FINCONTINUO il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

In caso di adesione ad un Fondo Pensione, il MUTUATARIO conferisce a FINCONTINUO mandato irrevocabile nell'interesse di quest'ultima, ex articolo 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del MUTUATARIO, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il MUTUATARIO non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del MUTUATARIO - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del DPR180/1950). In questi casi, FINCONTINUO potrà consentire la proroga del PRESTITO per il tempo necessario all'estinzione del debito, ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora di cui all'articolo 7.

In caso di richiamo alle armi del MUTUATARIO, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al MUTUATARIO medesimo, rimanendo fin da ora autorizzato il DEBITORE CEDUTO da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo a FINCONTINUO.

#### Art 16 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il MUTUATARIO potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della FINCONTINUO inviando reclamo scritto a Fincontinuo S.p.A., Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma, oppure al fax 06 95226399 o per posta elettronica a [reclami@fincontinuo.com](mailto:reclami@fincontinuo.com). L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

Se il MUTUATARIO non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il MUTUATARIO potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex articolo 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a FINCONTINUO. Il MUTUATARIO può - singolarmente o in forma congiunta con FINCONTINUO - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

#### Art 17 - Costituzione vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.

Per effetto della cessione di cui al presente contratto, il MUTUATARIO costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il MUTUATARIO stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del presente contratto, un vincolo a favore di FINCONTINUO a garanzia del rimborso dell'importo del debito residuo calcolato a norma del precedente articolo 9 in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.

In forza del suddetto vincolo, il MUTUATARIO per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'articolo 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

Il DEBITORE CEDUTO da cui il MUTUATARIO dipende, nonché eventuali Fondi Pensione a cui è stato devoluto il trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal MUTUATARIO stesso.

#### Art 18 - Oneri e Spese

Tutte le spese che FINCONTINUO dovesse sostenere per atti giudiziari e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del PRESTITO saranno a totale carico del MUTUATARIO. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del MUTUATARIO stesso, il quale autorizza, ora per allora, il DEBITORE CEDUTO dal quale dipende a trattenerne dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta da FINCONTINUO.

#### Art 19 - Cessione dei diritti derivanti dal contratto

FINCONTINUO potrà cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie; il MUTUATARIO può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva fare valere nei confronti della FINCONTINUO, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 c.c. Il MUTUATARIO è informato, anche successivamente, della cessione del credito, a meno che FINCONTINUO, in accordo con il cessionario dei crediti, continui a gestire il credito ceduto.

#### Art 20 - Legge applicabile e Foro competente.

Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente per legge.

Il MUTUATARIO, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso il DEBITORE CEDUTO da cui attualmente dipende o dipenderà in futuro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti devono esperire la procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il MUTUATARIO e FINCONTINUO, anche successivamente alla sottoscrizione del prestito, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.

#### Articolo 21 - Compensazione

In presenza di più rapporti di prestito tra il MUTUATARIO e FINCONTINUO, quest'ultima, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dalla stessa FINCONTINUO, si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti tali prestiti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

#### Articolo 22- Assistenza alla Clientela

Il MUTUATARIO può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte di FINCONTINUO sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, presso la rete distributiva o contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.92.30.69